



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

QUINTA SEZIONE

CASO M.D. e A.D. c. FRANCIA

(Ricorso n° 57035/18)

SENTENZA

Art 3 • Trattamento inumano e degradante • Detenzione amministrativa di un neonato di quattro mesi e di sua madre in un centro inadatto per undici giorni
Art 5 § 1 • Mancata verifica da parte delle autorità nazionali se la detenzione iniziale e la successiva proroga costituivano misure di ultima istanza che non potevano essere sostituite da nessun'altra misura meno restrittiva • La legge francese definisce, in modo restrittivo, i casi di detenzione amministrativa di una persona accompagnata da figli minori e le condizioni per la proroga del periodo di detenzione
Art 5 § 4 • Mancato esame di tutte le condizioni per la legalità della detenzione del neonato

STRASBURGO

22 luglio 2021

Questa sentenza è diventata definitiva alle condizioni di cui all'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.



Nel caso di M.D. e A.D. c. Francia,

La Corte Europea dei Diritti Umani (Quinta Sezione), riunita in una Camera composta da

Síofra O'Leary, *Presidente*,

Mārtiņš Mits,

Stéphanie Mourou-Vikström,

Jovan Ilievski,

Lado Chanturia,

Arnfinn Bårdsen,

Mattias Guyomar, *giudici*,

e Victor Soloveytchik, *Cancelliere di sezione*,

Visto:

il ricorso (n. 57035/18) depositato contro la Repubblica francese con cui due cittadine del Mali, la signora M.D. e la signora A.D. ("le ricorrenti"), hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") il 6 dicembre 2018,

la decisione di informare il Governo francese ("il Governo") delle censure relative alla violazione degli articoli 3, 5 § 1, 5 § 4 e 8 della Convenzione,

la decisione di non rivelare l'identità delle ricorrenti,

la misura provvisoria presa nei confronti del Governo convenuto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte ("il Regolamento"),

le osservazioni presentate dal Governo convenuto e le repliche presentate dalle ricorrenti,

i commenti ricevuti dal Difensore dei Diritti Umani, il 'Comité inter mouvements auprès des évacués' (CIMADE), il 'Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s' (GISTI) e gli 'Avocats pour la défense des droits des étrangers' (ADDE), che il Presidente della Sezione aveva autorizzato ad intervenire,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 29 giugno 2021,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

INTRODUZIONE

1. Le ricorrenti, una madre e sua figlia di quattro mesi all'epoca dei fatti, venivano collocate nel centro di detenzione amministrativa n. 2 a *Mesnil-Amelot* per undici giorni nell'ambito di una procedura di trasferimento in Italia.

2. Le ricorrenti sostengono che il loro collocamento e mantenimento in detenzione amministrativa è contrario agli articoli 3 e 5 § 1 (f) della Convenzione. Sostengono inoltre che il ricorso per contestare la legalità della detenzione della bambina minorenni non era effettivo ai sensi dell'articolo 5 § 4 della Convenzione. Infine, le ricorrenti sostengono che la loro detenzione

era in violazione del loro diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

IN FATTO

2. La signora M.D. ("la prima ricorrente") e la signora A.D. ("la seconda ricorrente") sono nate rispettivamente nel 1995 e nel 2018 e vivono a *Châteaudun*. Sono rappresentati da F. Tercero, avvocato.

4. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, il signor F. Alabrune, direttore degli affari giuridici presso il ministero per l'Europa e degli Affari Esteri.

I. PERIODO ANTECEDENTE ALLA DETENZIONE

3. Dopo essere fuggita dal Mali in quanto rischiava di essere sottoposta a prassi di mutilazioni genitali femminili e di essere soggetta a matrimonio forzato, la prima ricorrente giungeva in Francia il 15 gennaio 2018, attraverso l'Italia.

6. Il 14 giugno 2018, il prefetto di *Loir-et-Cher* emetteva un'ordinanza di trasferimento della ricorrente alle autorità italiane, responsabili dell'esame della sua domanda d'asilo ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 "che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide" (il cosiddetto regolamento Dublino III). Con sentenza del 6 luglio 2018, il Tribunale Amministrativo di *Orléans* respingeva la richiesta di annullamento per eccesso di potere di quest'ordinanza.

7. Il 20 luglio 2018, la prima ricorrente dava alla luce sua figlia in Francia.

8. Con un primo provvedimento del 17 ottobre 2018, la prima ricorrente veniva posta agli arresti domiciliari per quarantacinque giorni in attesa del suo trasferimento in Italia. Con sentenza del 24 ottobre 2018, il Tribunale Amministrativo di *Orléans* annullava questo provvedimento perché eccessivamente vincolante.

9. Con un nuovo provvedimento dell'8 novembre 2018, la prima ricorrente veniva nuovamente posta agli arresti domiciliari, in modo meno restrittivo, per un periodo di 45 giorni in attesa del suo trasferimento in Italia. Con sentenza del 16 novembre 2018, il Tribunale Amministrativo di *Orléans* respingeva la richiesta di annullamento di questo provvedimento per eccesso di potere.

10. Il 26 novembre 2018, il verbale redatto alle 13.45 alla stazione di polizia di *Blois*, nell'ambito della disposizione degli arresti domiciliari della prima ricorrente, faceva menzione della richiesta di un interprete "nel contesto della notifica di un ordine prefettizio".

11. Lo stesso giorno, alle 13.54, sentita presso la stazione di polizia di *Blois* in relazione al suo arresto domiciliare, il 26 novembre 2018, la ricorrente forniva le seguenti risposte:

«DOMANDA: Ha preso provvedimenti per lasciare la Francia?

RISPOSTA: Ho preso un avvocato per rimanere in Francia

(...)

DOMANDA: cosa farà se la prefettura la obbliga a partire per l'Italia?

RISPOSTA: Non voglio andarmene ora, non voglio andare

Gli italiani volevano che me ne andassi perché non parlavo italiano e hanno minacciato di portarmi via il mio bambino

E non so cosa faranno gli italiani con il mio bambino una volta che sarò lì

DOMANDA: Si imbarcherà su un aereo per l'Italia?

RISPOSTA: No, non salirò sull'aereo.»

II. PERIODO DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA

4. Lo stesso giorno, alle 14.40, alla prima ricorrente veniva notificato il provvedimento del 26 novembre 2018 con cui il prefetto di *Loir-et-Cher*, ritenendo che vi fosse un rischio non trascurabile di fuga della ricorrente ai sensi dell'articolo L. 551-1 II del Codice sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo (CESEDA)¹ e ritenendo che ella non forniva garanzie adeguate a prevenire il rischio di sottrazione all'esecuzione della decisione di trasferimento cui era soggetta, decideva di collocarla in un centro di detenzione amministrativa, insieme alla sua bambina, per un massimo di quarantotto ore in vista del suo trasferimento in Italia. La prima ricorrente veniva quindi trasferita con sua figlia presso centro di detenzione amministrativa n. 2 di *Mesnil-Amelot*.

13. Il 27 novembre 2018, dopo aver rifiutato di imbarcarsi su un volo per l'Italia, la prima ricorrente, accompagnata da sua figlia, veniva ricondotta al centro di detenzione.

14. La prima ricorrente adiva il giudice di sorveglianza dell'Alta Corte di *Meaux* avverso sia la decisione di detenzione sia la richiesta del prefetto di *Loir-et-Cher* di prolungare il periodo di detenzione di ventotto giorni. Con un'ordinanza del 28 novembre 2018, il giudice respingeva la prima la prima e accoglieva la seconda.

15. Per quanto riguarda la contestazione dell'ordine di detenzione, il giudice di sorveglianza osservava che l'ordine del prefetto non era motivato esclusivamente da considerazioni pratiche e organizzative, ma si basava anche sul "rischio non trascurabile di fuga ai sensi dell'articolo L. 551-1 II del CESEDA", che sarebbe stato rivelato dalla dichiarazione dell'interessata di

¹ Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

non voler rispettare il provvedimento di trasferimento. Il giudice notava che il provvedimento si basava anche sull'impossibilità di confermare la misura degli arresti domiciliari poiché la ricorrente non presentava "le garanzie adeguate a prevenire il rischio di sottrazione all'esecuzione della decisione di trasferimento".

16. Il giudice di sorveglianza riteneva che "in tutte le fasi della procedura, l'amministrazione [aveva] tenuto conto della situazione personale della ricorrente e messo in atto misure proporzionate, soprattutto perché questa misura di collocamento è stata presa solo dopo aver pianificato un volo il giorno dopo la detenzione amministrativa al fine di evitare un soggiorno prolungato nel centro di detenzione amministrativa". Il giudice di sorveglianza valutava quindi che "il rischio di fuga" era perfettamente concretizzato ed era ulteriormente rafforzato dal successivo rifiuto di imbarcarsi e dalle dichiarazioni della ricorrente all'udienza».

5. Il giudice respingeva il motivo relativo alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa della detenzione della prima ricorrente con la figlia minorenni con la motivazione che "il centro era autorizzato a ricevere famiglie e disponeva di strutture specificamente adattate a questo scopo". Respingeva anche il motivo relativo alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa della mancata considerazione dello stato di vulnerabilità della prima ricorrente in quanto le difficoltà di allattamento non erano state adottate se non in questa fase.

18. Il giudice respingeva ugualmente il motivo relativo alla violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione per il fatto che le ricorrenti "non hanno indicato alcuna soluzione d'alloggio e che la detenzione in locali adatti a ricevere famiglie [sembrava] essere una misura di ultima istanza in assenza di qualsiasi altra alternativa". Il giudice di sorveglianza riteneva che, poiché la prima ricorrente aveva tutti gli attributi dell'autorità parentale ed era l'unica rappresentante legale della seconda ricorrente, non doveva essere fatta alcuna notifica a quest'ultima, che aveva quattro mesi e non era dotata di discernimento.

19. Infine, respingeva il motivo relativo alla violazione dell'articolo 8 della Convenzione per il fatto che "vista la durata limitata della detenzione contestata, la decisione non era tale da causare un'interferenza sproporzionata nel rispetto della vita privata e familiare" della prima ricorrente.

20. Nella stessa ordinanza, il giudice di sorveglianza accoglieva la richiesta di prolungare la detenzione dopo aver notato, rispettivamente, "che l'ordine di espulsione non poteva essere eseguito nel periodo di 48 ore trascorso dalla decisione di detenzione", "che la detenzione non ha superato il tempo strettamente necessario per la partenza" della prima ricorrente, che quest'ultima "aveva rifiutato lei stessa di imbarcarsi sul volo previsto per il 27 novembre 2018" e che "non soddisfaceva le condizioni per gli arresti domiciliari, come stabilito dall'articolo L. 522-4 del CESEDA, in quanto non aveva precedentemente fornito un passaporto valido ad un ufficio di polizia

o a un'unità di gendarmeria, indipendentemente dal merito delle sue garanzie di presenza". Il giudice di sorveglianza ha comunque invitato l'amministrazione a effettuare una visita medica della prima ricorrente entro otto giorni per determinare se il suo stato di salute fosse compatibile con il mantenimento in detenzione e con il suo allontanamento.

6. Con un'ordinanza del 1° dicembre 2018, il giudice delegato dal primo presidente della Corte d'appello di Parigi ha confermato l'ordinanza del giudice di sorveglianza del 28 novembre 2018 con la seguente motivazione: "La corte osserva che, ad oggi, la detenzione della signora [M.D.] sarebbe cessata se lei non avesse, rifiutando di salire sull'aereo previsto a tale scopo, deliberatamente ostacolato l'esecuzione dell'ordine con cui il prefetto di *Loir-et-Cher* ha ordinato la sua consegna alle autorità italiane". L'autore dell'ordinanza osservava anche che "era responsabilità dell'amministrazione, nell'interesse del bambino, continuare a eseguire la suddetta ordinanza il più rapidamente possibile, come aveva fatto fino a quel momento, in modo che il periodo di detenzione fosse particolarmente breve, ma era anche responsabilità della signora [M.D.] di cessare la sua resistenza ingiustificata e illegale a una misura che aveva potuto contestare attraverso tutti i canali legali e che ora era obbligata a rispettare".

22. Su impulso della prima ricorrente che aveva depositato una domanda di provvedimento d'urgenza per la liberazione ai sensi dell'articolo L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa, il giudice dell'urgenza del Tribunale amministrativo di *Melun*, con un'ordinanza del 4 dicembre 2018, ordinava al Prefetto di *Loir-et-Cher* di fornire alle autorità italiane le informazioni necessarie sulla situazione particolare della signora M.D. e di sua figlia prima dell'esecuzione dell'ordine di trasferimento, conformemente agli obblighi del regolamento Dublino III, al fine di garantire che tali autorità fossero in grado di fornire un'assistenza sufficiente alla ricorrente. Non si pronunciava sulle osservazioni su cui era stato adito relative alla domanda di revoca della detenzione amministrativa della ricorrente.

23. Il 6 dicembre 2018, le ricorrenti si rivolgevano alla Corte chiedendo una misura provvisoria ai sensi dell'articolo 39. Lo stesso giorno la Corte accoglieva questa richiesta e chiedeva alle autorità francesi di porre fine alla detenzione amministrativa delle ricorrenti. Il governo ha eseguito questa richiesta.

7. Dai documenti del fascicolo risulta che la signora M.D. e sua figlia venivano successivamente prese in carico dai servizi del Consiglio Dipartimentale. Poiché la Francia era diventata responsabile dell'esame della domanda d'asilo della ricorrente M.D. in assenza dell'esecuzione della misura di trasferimento prima del 6 gennaio 2020, la ricorrente presentava una domanda d'asilo all'Ufficio per la protezione dei rifugiati e degli apolidi e su questa base veniva ammessa in via provvisoria al soggiorno.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

A. Diritto interno pertinente

8. La detenzione amministrativa di stranieri nel quadro di una procedura di allontanamento è regolata principalmente dalle disposizioni del CESEDA (si veda la sentenza in *A.B. e altri c. Francia*, no. 11593/12, §§ 19-28, 12 luglio 2016, per una ricognizione del quadro giuridico allora applicabile). Le leggi n. 2016 274 del 7 marzo 2016 sul diritto degli stranieri in Francia e n. 2018-778 del 10 settembre 2018 “per un’immigrazione controllata, un diritto d’asilo effettivo e un’integrazione riuscita” hanno, tra l’altro, modificato il regime giuridico della detenzione amministrativa.

26. L’articolo L. 551-1 del CESEDA, nella versione risultante dalle leggi del 7 marzo 2016 e del 10 settembre 2018 e applicabile ai fatti in questione, prevede, nel suo par. II, i casi e le condizioni in cui una persona destinataria di una decisione di trasferimento ai sensi del Regolamento Dublino III può essere posta in detenzione amministrativa, in deroga all’articolo L. 561-2 I 1 bis del CESEDA, che stabilisce il principio degli arresti domiciliari:

« II. - Tuttavia, nel caso previsto dall’articolo L. 561-2(I)(1a), il cittadino straniero può essere detenuto solo per prevenire un rischio significativo di fuga, sulla base di una valutazione individuale che tenga conto della vulnerabilità della persona interessata, e solo nella misura in cui la detenzione sia proporzionata e se le disposizioni dello stesso articolo L. 561-2 non possono essere applicate efficacemente. Il rischio non trascurabile di fuga può, salvo circostanze speciali, essere considerato come stabilito nei seguenti casi:

(...)

12° Se il cittadino straniero ha dichiarato esplicitamente la sua intenzione di non ottemperare alla procedura di determinazione dello Stato responsabile dell’esame della sua domanda d’asilo o alla procedura di trasferimento.»

9. L’articolo L. 551 1 III bis del CESEDA definisce le condizioni in cui un minore può eccezionalmente essere posto in detenzione amministrativa:

«III bis. - La decisione di trattenere uno straniero di età inferiore ai diciotto anni non può essere presa nei suoi confronti. Può essere detenuto solo se accompagna uno straniero posto in detenzione nelle condizioni previste in questa IIIa.

I par. I e II del presente articolo non si applicano allo straniero accompagnato da un minore, eccetto:

1° Se non ha rispettato uno dei requisiti di una precedente misura di arresti domiciliari;

2° Se, durante l’esecuzione della misura di allontanamento, è fuggito o si è rifiutato di rispettare le condizioni di un precedente ordine di soggiorno;

3° Se, in considerazione degli interessi del minore, il trattenimento del cittadino straniero nelle quarantotto ore precedenti la partenza prevista protegge l’interessato e il minore che lo accompagna dai vincoli associati ai requisiti di trasferimento.

Nei casi elencati nei punti da 1 a 3 della presente IIIa, la durata del trattenimento sarà la più breve possibile, tenendo conto del tempo strettamente necessario per organizzare la partenza. In ogni caso, la detenzione di uno straniero accompagnato da un minore sarà possibile solo in un luogo di detenzione amministrativa con stanze isolate e adattate, specificamente destinate all'accoglienza di famiglie.

L'interesse superiore del bambino sarà una considerazione primaria nell'applicazione del presente articolo.»

10. Le procedure per contestare la decisione di mettere una persona in detenzione sono definite nell'articolo L. 512-1 III del CESEDA, nella versione applicabile ai fatti in questione:

«(...) La decisione di trattenere una persona può essere impugnata solo davanti al giudice di sorveglianza, entro quarantotto ore dalla sua notifica, secondo la procedura stabilita nella Sezione 1 del Capitolo II del Titolo V di questo libro e in un'udienza comune ad entrambe le procedure, sulle quali il giudice statuisce con ordinanza unica quando egli è anche adito i fini della proroga del periodo di detenzione ai sensi dell'articolo L. 552-1. (...) »

11. Le modalità di estensione della detenzione amministrativa sono definite dai seguenti articoli del CESEDA, nella versione applicabile ai fatti in questione:

Articolo L. 552-1

«Quando è trascorso un periodo di quarantotto ore dalla decisione di porre lo straniero in detenzione, il giudice di sorveglianza viene adito allo scopo di prolungare la detenzione. Il giudice si pronuncia entro ventiquattro ore dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione con ordinanza presso la sede del tribunale distrettuale nella cui giurisdizione si trova il luogo di detenzione dello straniero, a meno che un'eccezione sia prevista dal regolamento, dopo aver sentito il rappresentante dell'amministrazione, se è stato debitamente convocato, e l'interessato o il suo avvocato, se ne ha uno. Lo straniero può chiedere al giudice di sorveglianza di nominare un avvocato d'ufficio. Se nelle immediate vicinanze del luogo di detenzione è stata appositamente allestita una sala d'udienza assegnata al Ministero della Giustizia che gli consente di giudicare in pubblico, il giudice giudica in questa sala.»

Articolo L. 552-4

«Il giudice può ordinare che lo straniero sia posto agli arresti domiciliari se ha garanzie effettive di rappresentanza, dopo aver consegnato a un servizio di polizia o unità di gendarmeria il passaporto originale e qualsiasi documento che provi la sua identità, in cambio di un documento valido come prova di identità e sulla quale è scritto il riferimento all'ordine di allontanamento in attesa di esecuzione. Gli arresti domiciliari di uno straniero che si è precedentemente sottratto all'esecuzione di un obbligo di lasciare il territorio francese, di un divieto di ritorno sul territorio francese, di un divieto di movimento all'interno del territorio francese, di un divieto amministrativo territoriale in vigore, di un provvedimento di rimpatrio in vigore, di un provvedimento di interdizione dal territorio dal quale non è stato sollevato, o di una misura di espulsione in vigore, devono essere oggetti di una motivazione specifica»

Articolo L. 522-9

«Le ordinanze menzionate nelle sezioni 1 e 2 di questo capitolo possono essere impugnate davanti al primo presidente della corte d'appello o al suo delegato, il quale è adito senza formalità e deve pronunciarsi entro quarantotto ore dall'adunanza; l'appello può essere presentato dalla persona interessata, dal pubblico ministero e dall'autorità amministrativa.

Il primo presidente della corte d'appello o il suo delegato può, con un'ordinanza motivata e senza aver precedentemente convocato le parti, respingere le dichiarazioni d'appello che sono manifestamente inammissibili.»

Articolo L. 554-1

«Uno straniero non può essere posto o tenuto in detenzione se non per il solo tempo strettamente necessario alla sua partenza. L'amministrazione deve esercitare tutta la dovuta diligenza a tal fine.

Un cittadino straniero non può essere posto o tenuto in detenzione ai sensi dell'articolo L. 561-2, 1° bis par. I, se non per il solo tempo strettamente necessario per determinare lo Stato responsabile dell'esame della sua domanda d'asilo e, se del caso, per eseguire una decisione di trasferimento. Se uno Stato interpellato ha rifiutato di prendere in carico o riprendere lo straniero, la detenzione dello straniero termina immediatamente, a meno che non venga fatta una richiesta di revisione a quello Stato il più presto possibile o se una richiesta possa essere avanzata presso un altro Stato. Se lo Stato interpellato è d'accordo, lo straniero viene informato della decisione di trasferimento il prima possibile.»

12. L'articolo R. 553-3 del CESEDA, relativo alle condizioni di accoglienza nei centri di detenzione amministrativa, prevede, nella versione applicabile ai fatti contestati, che "(...) I centri di detenzione amministrativa suscettibili di accogliere famiglie dispongono anche di stanze appositamente attrezzate, e in particolare di attrezzature adeguate alla cura dei bambini" nonché di "alloggi separati e appositamente attrezzati".

31. L'ordinanza del 30 marzo 2011, emessa in applicazione dell'articolo R. 553-1 del CESEDA, stabilisce che il centro di detenzione n. 2 di *Mesnil-Amelot*, che è sottoposto alla supervisione della polizia nazionale, è autorizzato a ricevere famiglie.

B. Parere della Commissione Consultiva Nazionale per i Diritti Umani sulla detenzione dei minori

13. Nel suo parere del 24 settembre 2020 sul disegno di legge per una regolazione ristrettiva della detenzione di famiglie con minori, la Commissione Consultiva Nazionale per i Diritti Umani (CNCDH) ha raccomandato, in ragione del principio "del migliore interesse del bambino", che la detenzione di minori sia vietata del tutto e che soluzioni alternative siano favorite.

C. Condizioni d'accoglienza al centro di detenzione amministrativa di Mesnil-Amelot n° 2

1. Rapporto della « Contrôleur générale des lieux de privation de liberté »

14. Le conclusioni del rapporto sulla visita al centro di detenzione amministrativa n. 2 di Mesnil-Amelot dal 5 all'8 marzo 2018 del *Contrôleur générale des lieux de privation de liberté* (CGLPL) sono riassunte come segue:

«(...) la capacità teorica al momento della visita era la seguente

- per CRA 2, 120 posti: 80 per uomini, 24 per famiglie e 16 per donne; (...).

Le condizioni materiali degli alloggi, minimaliste, sono immutate e in particolare sono totalmente inadatte all'accoglienza di bambini, nonostante il numero di bambini ammessi con i loro genitori sia aumentato considerevolmente nel 2017 (127 nel 2017, 32 nel 2016). La pulizia e la manutenzione rimangono largamente inadeguate. I mobili nelle stanze sono in pessimo stato, così come le toilette comuni nei vari edifici, che non sono ancora dotate di un dispositivo di chiusura. I locali dell'alloggio sono molto sporchi, malgrado un servizio di pulizia quotidiano, manifestamente insufficiente.

Il servizio medico ha seri problemi di risorse umane che incidono sulla cura dei detenuti. Inoltre, come osservato nel 2011 e nel 2014, il rispetto della riservatezza medica non è garantito: gli infermieri richiedono la presenza di almeno un poliziotto nella sala d'attesa adiacente prima di poter considerare di ricevere un detenuto (con la porta aperta) nella sala d'attesa.

Infine, l'inattività pesa sulla vita quotidiana dei detenuti, il che è tanto più deplorabile dato che i locali disponibili permetterebbero di organizzare varie attività»

15. Per quanto riguarda più specificamente la detenzione di bambini, gli ispettori notano, come già sottolineato nel parere del 9 maggio 2018 sulla detenzione di bambini nei centri di detenzione amministrativa, che nella maggior parte dei casi la detenzione di bambini minorenni con i loro genitori è una pratica destinata a facilitare l'attuazione della misura di allontanamento.

35. Si specifica che i locali degli edifici dedicati alle donne e alle famiglie, progettati sullo stesso modello degli altri edifici abitativi, sono meno fatiscenti e sporchi e hanno un refettorio pulito. Il CGLPL ha notato che le ciotole del bagno non avevano bicchieri ed erano macchiate di calcare. Al momento della visita, una stanza della zona giorno dedicato alle famiglie era chiusa per un problema di riscaldamento.

36. L'offerta di cibo per i bambini piccoli sembra essere sufficiente, mentre l'offerta di attività di svago per i bambini risulta quasi del tutto inesistente. Le attrezzature disponibili specificamente per i bambini sono culle, accompagnate da biancheria da letto per adulti, e un bagno per bambini. Non vi sono strutture per cambiarsi. Per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria, agli ispettori è stato detto che, a meno che non si rifiutino categoricamente, le famiglie detenute ricevono regolare assistenza sanitaria. Nel suo precedente rapporto sulla visita a questo centro, il CGLPL ha

raccomandato che quando arriva una famiglia con bambini, il personale infermieristico dovrebbe visitare regolarmente questi bambini nell'ambito della procedura di ammissione per assicurarsi che il loro stato di salute non sia incompatibile con la detenzione.

37. Il CGLPL raccomanda che la detenzione dei bambini sia proibita, poiché viola i loro diritti fondamentali, anche per un breve periodo. Fa anche le seguenti raccomandazioni: fornire ai bambini attrezzature di gioco adeguate nei loro alloggi, fornire alle famiglie con bambini piccoli dei kit per dormire adattati alle culle per bambini e attrezzature per cambiare i vestiti, migliorare le condizioni materiali per il rilascio delle famiglie con bambini, ecc.

2. Rapporto delle ONG

16. Nel loro rapporto congiunto relativo al 2018 sui centri di detenzione amministrativa e sui locali, ASSFAM - gruppo *SOS Solidarités*, *Forum réfugiés-Cosi*, *France terre d'asile*, *La Cimade*, *Ordre de Malte France e Solidarité Mayotte* hanno indicato che quarantadue famiglie sono state collocate nel centro di detenzione di *Mesnil-Amelot*, compresi sessantasette bambini, di età compresa tra un mese e diciassette anni.

39. In questo rapporto le organizzazioni hanno deplorato il deterioramento delle condizioni di detenzione in questo centro (ostacoli all'accesso all'assistenza sanitaria, avanzato stato di sporcizia, scarsa qualità del cibo, difficoltà nell'esercizio dei diritti e nella comunicazione con il mondo esterno). Hanno anche riferito un aumento delle tensioni ("violenza interpersonale, autolesionismo e altri atti di disperazione") e hanno ritenuto che la detenzione di famiglie con bambini potrebbe essere evitata. Queste organizzazioni hanno denunciato le condizioni in cui queste famiglie sono state con cui queste famiglie sono state condotte al centro ("arresto a sorpresa", lunghi trasferimenti in un furgone della polizia, niente cibo prima dell'arrivo al centro).

40. Nel loro rapporto del 2017 hanno notato che le famiglie venivano prelevate all'alba nelle loro case o al più tardi in seguito a convocazione in prefettura, e trasferite alla fine della giornata presso il centro di detenzione per passarvi la notte prima di essere presentate per l'imbarco su un volo la mattina successiva. Hanno anche sottolineato che la reclusione, anche di breve periodo, ha effetti traumatizzanti a causa della rottura con l'ambiente abituale, delle condizioni mediocri e inadatte di privazione della libertà, del confronto con la violenza imposta dall'amministrazione ai genitori e di un ambiente che induce ansia.

II. DIRITTO E PRASSI INTERNAZIONALE

17. Gli aspetti del diritto e della prassi internazionale relativi alla detenzione dei minori sono ricordati in *A.B. e altri c. Francia*, citata sopra, §§ 60-88, e *G.B. e altri c. Turchia*, n. 4633/15, §§ 67-81, 17 ottobre 2019.

A. Consiglio d'Europa, relazione sulla visita del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

18. Secondo il rapporto consegnato al Governo francese sulla visita in Francia effettuata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 23 al 30 novembre 2018 (CPT/Inf (2020) 11), il numero di minori che accompagnano adulti in detenzione è diminuito nel 2018 (197 minori, per un tempo medio di detenzione di 40 ore) rispetto al 2017 (303 minori, per un tempo medio di detenzione di 31 ore). Tuttavia, nel 2018, 12 minori hanno trascorso più di 5 giorni in detenzione e 1 più di 12 giorni.

43. Per quanto riguarda le condizioni materiali nel centro di detenzione n. 2 di *Mesnil-Amelot*, questo rapporto afferma che l'unità riservata alle famiglie, situata nel settore femminile, è attrezzata per la cura dei bambini ("fasciatoi, letti e vasche da bagno per neonati, ecc.") e che sono disponibili prodotti igienici specifici e latte per neonati. Il cortile adiacente all'unità abitativa è dotato di alcuni giochi all'aperto. Il rapporto indica che il giorno della visita del CPT questa unità ospitava una coppia senza figli e una madre con il suo bambino, che erano arrivati il giorno prima e dovevano tornare il giorno seguente. Il CPT nota che nell'unità femminile fa freddo nelle stanze comuni, mentre le camere da letto sembrano essere surriscaldate.

44. Nel suo rapporto, il CPT incoraggia le autorità francesi a continuare i loro sforzi per evitare la detenzione amministrativa dei minori e la separazione delle famiglie, favorendo misure alternative alla detenzione.

B. Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri

19. Alla data di adozione della presente sentenza, il procedimento di esecuzione della sentenza *Popov c. Francia*, nn. 39472/07 e 39474/07, 19 gennaio 2012, è pendente presso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

C. Nazioni Unite

20. Nel rapporto del 2017 su Principi e linee guida pratiche sulla protezione dei diritti umani dei migranti in situazioni vulnerabili (A/HRC/34/31), l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani chiede l'adozione del principio secondo cui i bambini non dovrebbero mai

essere privati della libertà sulla base dello status migratorio loro o dei loro genitori.

47. Nel suo rapporto del 5 marzo 2018, il Relatore Speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (A/HRC/28/68), conclude che la privazione della libertà dei bambini in base allo status migratorio dei loro genitori non è mai conforme al principio del “migliore interesse del bambino”, non risponde ad alcuna necessità e può costituire per i bambini migranti un trattamento crudele, inumano o degradante. Condivide l'opinione della Corte Interamericana dei Diritti Umani che, quando l'interesse superiore del bambino richiede di mantenere la famiglia unita, l'obbligo di non privare il bambino della libertà si estende ai genitori e implica che le autorità scelgano alternative alla detenzione per tutta la famiglia.

III. DIRITTO E PRASSI DELL'UNIONE EUROPEA

21. Il regolamento Dublino III è riportato in *Tarakhe c. Svizzera* [GC], no. 29217/12, §§ 29-36, CEDU 2014 (estratti).

49. L'articolo 11 della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) permette la detenzione amministrativa di minori a certe condizioni:

«1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.

Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.

2. I minori sono trattenuti solo come ultima risorsa e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.

L'interesse superiore del minore, come prescritto all'articolo 23, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.

I minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

(...)

4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.»

22. Nella sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei bambini migranti (n. 2018/2666(RSP)) il Parlamento europeo ricorda che i bambini hanno diritto al rispetto di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino (CRC) e chiede agli Stati di applicare il principio del “migliore interesse del bambino” in tutte le decisioni che riguardano i bambini, indipendentemente dal loro status. Inoltre, la risoluzione afferma che:

«i bambini non possono essere tenuti in detenzione nell'ambito dei procedimenti relativi all'immigrazione, e invita gli Stati membri a ospitare tutti i bambini e le famiglie con bambini in alloggi in strutture comunitarie, dove non siano privati della loro libertà, mentre viene esaminato il loro status d'immigrazione.»

IN DIRITTO

I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

23. Le ricorrenti sostengono che la loro collocazione in detenzione amministrativa costituisce un trattamento inumano e degradante. Invocano l'articolo 3 della Convenzione, che afferma:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

D. Sulla ricevibilità

24. Constatando che questo ricorso non è manifestamente infondato o irricevibile ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

E. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) I ricorrenti

25. Le ricorrenti sostengono che la detenzione della bambina era stata dannosa per la sua integrità fisica e psicologica a causa delle sue difficoltà di alimentazione, l'inadeguatezza del centro a ospitare un bambino neonato, l'ambiente rumoroso e insopportabile a causa degli annunci dell'altoparlante e la prossimità con l'aeroporto. Sostengono inoltre che il malfunzionamento del sistema di riscaldamento a pavimento a novembre è stato particolarmente problematico. In particolare, le ricorrenti sostengono che non sia stata garantita la privacy, nonché personale e strutture adeguate a soddisfare i bisogni della bambina. La bambina era anche esposta al rischio di assistere a scene violente.

54. Si sostiene che la madre ha sofferto psicologicamente e fisicamente per la detenzione, come dimostrano le sue difficoltà nell'allattamento. Inoltre, non parlando francese, si è trovata isolata e senza sostegno, benché abbia sempre rispettato le misure di arresto domiciliare prese nei suoi confronti. Non le è stato spiegato in una lingua che la ricorrente comprende l'imminenza del suo allontanamento all'epoca in cui fu messa in detenzione e le sue modalità. La sua angoscia è all'origine del suo rifiuto a imbarcarsi.

55. Infine, le ricorrenti hanno sottolineato che non avevano ricevuto comunicazione di una nuova data di partenza durante gli undici giorni della loro detenzione, che era terminata solo con l'intervento del provvedimento provvisorio emesso dalla Corte.

b) Il Governo

26. Per quanto riguarda la bambina, il Governo ha sottolineato che in casi simili (*Popov c. Francia*, nn. 39472/07 e 39474/07, 19 gennaio 2012, e *A.B. e altri c. Francia*, citato sopra) la Corte non aveva ritenuto che la presenza di un bambino minorenne in un luogo di privazione della libertà costituisca di per sé una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Per quanto riguarda la durata della detenzione, il Governo ha sostenuto che ostacolando l'esecuzione dell'ordine di trasferimento la prima ricorrente si era resa responsabile della sua detenzione con la figlia nonché dell'estensione di tale detenzione. Ha aggiunto che il prefetto ha fatto tutto il possibile per limitare il più possibile la durata della detenzione.

57. Per quanto riguarda le condizioni di detenzione, il governo dichiara che il centro di detenzione n. 2 di *Mesnil-Amelot*, autorizzato a ricevere famiglie, ha un'unità abitativa dedicata alle famiglie con attrezzature specifiche e distribuzione di prodotti per l'infanzia. Questa unità abitativa, separata dall'area dedicata agli uomini da un pannello separatorio installato due giorni dopo l'arrivo della richiedente, permette l'accesso all'intero centro. Il centro beneficia di porte antiscivolo per le dita, di un impianto di riscaldamento funzionante, di un servizio di pulizia quotidiana, del rispetto degli standard di isolamento acustico e della presenza del CIMADE. Il Governo ha dichiarato che la prima ricorrente non aveva mai richiesto di vedere un medico, sebbene avesse asserito difficoltà nell'allattamento.

58. Per quanto riguarda la signora M.D., il Governo ha affermato che le condizioni di detenzione non hanno raggiunto la soglia richiesta per una violazione dell'articolo 3.

2. Terzi intervenienti

27. Il Difensore dei Diritti Umani è favorevole a proibire in principio la detenzione amministrativa dei minori alla luce delle disposizioni della Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino (CIDE) come interpretata dal Comitato sui Diritti del Bambino. Sostiene che l'articolo L. 551-1 III del CESEDA tende a legalizzare la prassi di detenzione dei minori piuttosto che proibirla e sottolinea l'aumento del numero di bambini messi in detenzione. Rileva che queste collocazioni si basano essenzialmente su considerazioni amministrative, per facilitare l'esecuzione del provvedimento di allontanamento, senza che l'interesse superiore del bambino sia sufficientemente preso in considerazione.

60. Ricorda, in linea con la sua decisione n. 2018-045 dell'8 febbraio 2018, che la detenzione di bambini ha effetti dannosi sulla loro salute e sul loro sviluppo, anche quando sono detenuti per un breve periodo o con le loro famiglie.

61. La CIMADE descrive il centro di detenzione *Mesnil-Amelot* come un luogo situato in fondo alla pista dell'aeroporto *Paris-Charles de Gaulle*, molto esposto al rumore e caratterizzato da sporcizia cronica. Aggiunge che la zona dedicata alle famiglie non ha servizi propri, ha poche strutture per i bambini e ha un problema di riscaldamento.

62. GISTI e ADDE descrivono le condizioni materiali di detenzione in questo centro come disastrose, soprattutto in termini di igiene. Notano l'assenza di un pediatra e la mancanza di formazione del personale del centro nella cura dei bambini.

3. Valutazione della Corte

a) Principi generali

28. Il collocamento di minori in detenzione amministrativa solleva questioni specifiche nella misura in cui, accompagnati o meno, sono soggetti particolarmente vulnerabili che richiedono cure specifiche in considerazione della loro età e mancanza di autonomia (*Popov*, citato sopra, § 91). Per quanto riguarda la detenzione amministrativa di minori accompagnati, la Corte valuta se c'è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione prendendo in considerazione i seguenti tre fattori: l'età dei minori, l'idoneità o meno dei locali per le loro esigenze specifiche e la durata della loro detenzione (si veda, in particolare, su questo punto, *R.M. e altri c. Francia*, no. 33201/11, § 70, 12 luglio 2016, *S.F. e altri c. Bulgaria*, no. 8138/16, §§ 78-83, 7 dicembre 2017).

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

29. A titolo preliminare, la Corte sottolinea che il principio del trasferimento della prima ricorrente in Italia ai sensi del regolamento Dublino III non è in discussione nella presente causa e che esaminerà quindi solo le modalità della sua attuazione nel presente caso.

65. La Corte nota che nel presente caso la ricorrente minorenni era accompagnata da sua madre durante il periodo di detenzione. Tuttavia, come nella causa *A.B. e altri c. Francia*, citata sopra, § 110, sottolinea che questa circostanza non è tale da esimere le autorità dal loro obbligo di proteggere il bambino minorenni e di prendere misure appropriate in base agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 3 della Convenzione. A questo proposito va tenuto presente che la situazione particolarmente vulnerabile del bambino minorenni è determinante e ha precedenza sul fatto che il genitore sia uno straniero che soggiorna illegalmente.

66. Per quanto riguarda il criterio relativo all'età del bambino, la Corte osserva che la bambina era una neonata di quattro mesi al momento della detenzione amministrativa. Sebbene l'età sia solo uno dei tre criteri che devono essere combinati, la Corte ricorda che in *A.M. e altri c. Francia*, n. 24587/12, 12 luglio 2016, ha riscontrato una violazione dell'articolo 3 nei confronti di minori che avevano rispettivamente due anni e mezzo e quattro mesi. Conclusione uguale veniva raggiunta nella causa *R.M. e altri c. Francia*, citata sopra, riguardo a un bambino di sette mesi.

30. Per quanto riguarda il criterio relativo alle condizioni materiali di accoglienza, la Corte osserva che il centro *Mesnil-Amelot* n. 2 è uno di quelli autorizzati a ricevere famiglie (cfr. paragrafo 31). Sebbene non sia direttamente adiacente alle piste dell'aeroporto, come in *R.M. e altri c. Francia*, citato sopra, § 74, il centro si trova vicino alle piste dell'aeroporto *Paris-Charles de Gaulle* (cfr. paragrafo 61), esponendo così le persone ivi detenute a un grave inquinamento acustico, ulteriormente aggravato dagli annunci con altoparlanti del centro (cfr. paragrafi 53 e 61). Sebbene il cortile esterno recintato afferente al reparto dedicato alle famiglie sia stato successivamente protetto da un pannello divisorio, il giorno dell'arrivo delle ricorrenti era separato dalla zona degli uomini solo da una semplice recinzione (cfr. paragrafo 57). Inoltre, sebbene siano disponibili strutture per bambini e neonati, le conclusioni del CGLPL indicano che queste sono minime e in gran parte inadatte ai bisogni specifici di un neonato (cfr. paragrafo 36).

68. Sebbene le parti non concordino sull'entità del malfunzionamento del sistema di riscaldamento o sui problemi di allattamento invocati dalla prima ricorrente, la Corte è del parere che le condizioni del centro di detenzione descritte nel paragrafo precedente non siano sufficientemente adeguate alla detenzione di una neonata e di sua madre e conclude che è probabile che abbiano avuto un effetto particolarmente negativo sulla seconda ricorrente.

69. Resta da applicare il criterio relativo alla durata della detenzione. Come la Corte ha sottolineato nella sentenza *R.M. e altri c. Francia*, citata sopra, ritiene che le condizioni materiali in cui è detenuto un bambino neonato non siano sufficienti, nel caso di detenzione di breve durata, a considerare necessariamente integrata la soglia di gravità richiesta per rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 3, anche quando risulta che tali condizioni siano una fonte significativa di stress e ansia. Per contro, la Corte riafferma che al di là della durata breve della detenzione, la ripetizione e l'accumulo degli effetti connessi, specialmente sul piano fisico ed emozionale, con la privazione della libertà, comportano necessariamente delle conseguenze nefaste a danno di un bambino in tenera età, superando così la soglia di gravità menzionata. Ne consegue che il passare del tempo è di fondamentale importanza in questo senso. La durata della detenzione è un fattore ancora più importante quando il bambino minorenni è collocato, come in questo caso, in un centro inadatto alla sua presenza.

31. La Corte ha osservato che anche se, come aveva sostenuto il Governo, le autorità nazionali avevano inizialmente preso tutte le misure necessarie per eseguire la misura di trasferimento il più rapidamente possibile e quindi per limitare il più possibile la durata della detenzione, il diritto assoluto protetto dall'articolo 3 proibisce che un minore accompagnato sia detenuto nelle suddette condizioni per un periodo di tempo la cui durata eccessiva ha contribuito a superare la soglia di gravità vietata. La Corte sottolinea che la condotta del genitore, ossia, nel caso in questione, il rifiuto della prima ricorrente di imbarcarsi, non è decisiva per stabilire se la soglia di gravità vietata sia stata superata nei confronti del figlio minore. Nel caso in questione, la Corte ritiene che la detenzione di un neonato di quattro mesi nelle condizioni esistenti all'epoca dei fatti in questione nel centro *Mesnil-Amelot* n. 2, durata undici giorni e terminata solo dopo che la Corte aveva emesso un'ordinanza provvisoria ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, sia da considerare eccessiva in relazione alle esigenze che discendono dall'articolo 3 (cfr. *R.M. e altri c. Francia*, citata sopra, riguardante la constatazione di una violazione dell'articolo 3 per un periodo di detenzione di soli sette giorni).

71. In considerazione della giovanissima età della seconda ricorrente, delle condizioni della sua accoglienza nel centro di detenzione n. 2 di *Mesnil-Amelot* e della durata della sua detenzione, la Corte ritiene che le autorità competenti l'abbiano sottoposta a un trattamento che supera la soglia di gravità richiesta dall'articolo 3 della Convenzione. Considerando il legame inseparabile tra una madre e la sua bambina di quattro mesi, le interazioni derivanti dall'allattamento e le emozioni che condividono, la Corte ritiene che lo stesso valga, nelle circostanze particolari del caso di specie, per la prima ricorrente. Pertanto, vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nei loro confronti.

II. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 1 DELLA CONVENZIONE

32. Le ricorrenti sostengono che la detenzione della figlia minore è contraria all'articolo 5 § 1 della Convenzione, che afferma:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(...)

(f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.»

A. Sulla ricevibilità

33. In primo luogo, la Corte osserva che la prima ricorrente e sua figlia sono stati poste in detenzione amministrativa in vista del loro trasferimento in Italia e che tale misura costituisce una privazione della libertà che rientra nell'ambito dell'articolo 5 § 1 (f) (si veda per un caso riguardante un trasferimento ai sensi del cosiddetto regolamento di Dublino, *Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio*, n. 41442/07, 19 gennaio 2010).

74. Ritenendo, in secondo luogo, che il reclamo non sia manifestamente infondato o irricevibile ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) Le ricorrenti

34. Le ricorrenti sostengono che l'articolo L. 551-1 del CESEDA, che non impone una verifica sull'applicabilità di misure meno restrittive della detenzione di una persona accompagnata da un minore, viola l'articolo 5 della Convenzione come interpretato dalla Corte. Inoltre, secondo le ricorrenti, questo articolo, consentendo la detenzione di uno straniero accompagnato da un minore per prevenire le difficoltà di un trasferimento (L. 551-1 III bis 3o), viola anche il diritto dell'Unione Europea, che prevede la detenzione solo in caso di rischio di fuga o di ostacolo alla misura.

76. Sostengono inoltre che l'ordine di detenzione del 26 novembre 2018 non indica né la base legale né la giustificazione fattuale della loro detenzione. Hanno ricordato che la prima ricorrente aveva un indirizzo fisso e si era sempre presentata alla stazione di polizia nell'ambito delle misure di arresto domiciliare.

77. Hanno sostenuto che la dichiarazione della prima ricorrente secondo cui ella avrebbe rifiutato di andare in Italia, era stata indotta dalle autorità francesi durante il suo appuntamento alla stazione di polizia, condotto attraverso l'intermediazione di un interprete al telefono, senza l'assistenza di un legale e senza alcuna informazione sulle conseguenze discendenti da tale dichiarazione. Sostenevano che, contrariamente a quanto affermato dal Governo, la loro detenzione non era stata decisa sulla base di queste dichiarazioni, essendo la decisione già stata presa prima che si presentassero presso la stazione di polizia nell'ambito dei controlli connessi alla misura degli arresti domiciliari. Secondo le ricorrenti, la detenzione si basava infatti sul fatto che il loro trasferimento in Italia era previsto per il giorno successivo. La prima ricorrente non era stata informata di questo volo, né prima di essere portata alla stazione di polizia, né prima di essere interrogata, e nemmeno quando le fu notificata la sua detenzione.

35. Per altro, le ricorrenti hanno sostenuto che né l'ordine di detenzione né la decisione che ne autorizzava la proroga tenevano conto della presenza della figlia minore nelle loro motivazioni. Deducevano che la loro situazione specifica, in particolare l'età della minore, non era stata presa in considerazione in quella decisione.

79. Le ricorrenti sostengono che vista la vulnerabilità della prima ricorrente e di sua figlia minore, le autorità francesi avrebbero potuto decidere di accettare di esaminare la loro domanda di protezione internazionale, il che avrebbe permesso di evitare il trattenimento (articolo 17 § 1 del regolamento n. 604/13). Hanno inoltre invocato il deterioramento delle condizioni materiali di accoglienza riservate ai richiedenti asilo in Italia, facendo riferimento alla sentenza *Tarakhel* citata sopra, §§ 97 e seguenti e al decreto legislativo n. 113/2018 su protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica del 13 ottobre 2018.

80. Infine, le ricorrenti hanno sostenuto che le autorità nazionali non hanno indagato se esistessero alternative meno restrittive alla loro detenzione. Esse addebitano alle autorità di non aver verificato se fosse possibile continuare la misura dell'arresto domiciliare prima di decidere di metterle in detenzione amministrativa.

b) Il Governo

36. Il Governo ha sottolineato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, le autorità nazionali avevano fatto ricorso alla detenzione amministrativa alla vigilia del trasferimento e avevano poi deciso di prolungare il periodo di detenzione dopo aver verificato in pratica che non poteva essere prevista nessun'altra misura meno restrittiva della libertà, come gli arresti domiciliari, per permettere che il trasferimento avesse luogo.

2. Terzi intervenienti

37. Il Difensore dei Diritti ritiene che, alla luce della CIDE, l'articolo 5 della Convenzione non dovrebbe più essere interpretato in modo da permettere il collocamento di minori, accompagnati o meno, in detenzione amministrativa, soprattutto perché esistono misure alternative come gli arresti domiciliari.

83. La CIMADE riporta casi di famiglie in detenzione che hanno sempre rispettato gli arresti domiciliari. Nota anche che le decisioni di detenzione non sempre menzionano l'esistenza di un figlio minore.

84. GISTI e ADDE notano che l'articolo L. 551-1 del CESEDA non richiede un'indagine per verificare se sia possibile una soluzione alternativa meno restrittiva prima di ordinare la detenzione di una persona accompagnata da un bambino minore.

3. *Valutazione della Corte*

a) **Principi generali**

38. Per essere conforme all'articolo 5 § 1, qualsiasi privazione della libertà deve essere stata presa rispettando "le vie legali" ed essere stata "regolare". La Corte fa riferimento ai principi applicabili in questo campo sviluppati nella sentenza *A.B. e altri c. Francia*, citata sopra, §§ 119-123. Ricorda che, in linea di principio, affinché una misura di detenzione sia compatibile con l'articolo 5 § 1 (f), è sufficiente che sia in corso una procedura di allontanamento e che la misura sia presa allo scopo di eseguirla. Non c'è quindi bisogno di considerare se la decisione iniziale di allontanamento fosse o meno giustificata secondo il diritto interno o la Convenzione o se la detenzione possa essere considerata ragionevolmente necessaria, per esempio per prevenire un rischio di fuga. La Corte ricorda tuttavia che, quando è coinvolto un bambino minorenne, essa considera, in via d'eccezione, che la misura in questione deve essere necessaria per raggiungere lo scopo perseguito, cioè assicurare l'allontanamento della famiglia. Nel caso *Popov*, per esempio, ha riscontrato una violazione dell'articolo 5 § 1 dopo aver notato, tra l'altro, che le autorità non avevano considerato se la detenzione amministrativa fosse una misura di ultima istanza per la quale non esisteva alternativa (cfr. sopra, § 119).

86. Il collocamento e la successiva detenzione di un bambino minorenne che accompagna i suoi genitori è quindi conforme ai requisiti dell'articolo 5 § 1 (f) solo se le autorità nazionali dimostrano di aver fatto ricorso a tali misure come ultima risorsa, solo dopo aver effettivamente accertato che non poteva essere attuata alcun'altra misura meno restrittiva della libertà (si veda, per esempio, *A.M. e altri c. Francia*, citata, § 67).

b) **Applicazione di questi principi al caso di specie**

39. In primo luogo, e da un punto di vista generale, la Corte nota che dal citato caso di *A.B. e altri c. Francia*, la legislazione francese ha subito cambiamenti significativi (cfr. paragrafi 25 e 27). Nota con soddisfazione che la legge francese ora definisce, in modo restrittivo, i casi in cui una persona accompagnata da figli minori può essere messa in detenzione amministrativa e le condizioni in cui il periodo di detenzione può essere prolungato. Prevede quindi, in conformità con i requisiti dell'articolo 5 § 1 discendenti dalla giurisprudenza della Corte, che la detenzione amministrativa di un bambino minorenne può essere decisa solo come misura di ultima istanza e per il minor tempo possibile.

88. In secondo luogo, per quanto riguarda il caso in questione, la Corte osserva che dall'ordine di detenzione della prima ricorrente, emesso il giorno prima di un volo per l'Italia allo scopo di trasferirla, risulta che l'autorità prefettizia aveva valutato se, vista la presenza di un bambino minorenne, fosse possibile una misura meno restrittiva della detenzione. Ha ritenuto che

non fosse più possibile ricorrere alle misure di arresti domiciliari che erano state attuate inizialmente, dato il rischio di fuga che, a suo parere, andava dedotto dalla dichiarazione della prima ricorrente di non ottemperare alla procedura di trasferimento. La Corte osserva che dall'ordinanza del 28 novembre 2018 risulta che il giudice di sorveglianza ha effettuato le stesse verifiche e valutazioni prima di ordinare l'estensione del periodo di detenzione per 28 giorni.

89. Sebbene non spetti in linea di principio alla Corte, nel controllare il rispetto dell'articolo 5 § 1, sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali, come risulta dalla sua giurisprudenza (cfr. paragrafo 86), la Corte deve verificare, in considerazione del fatto che qui è in gioco un bambino minorenni, se la misura in questione fosse necessaria per raggiungere lo scopo che persegue. Nel caso di specie, la Corte ritiene di disporre di prove sufficienti, che, considerate le condizioni di detenzione, hanno portato alla constatazione di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione (vedi sopra), per stabilire che le autorità nazionali non hanno effettivamente verificato, nel contesto dell'attuazione del regime giuridico ora applicabile in Francia, che la collocazione iniziale della prima ricorrente e di sua figlia minorenni in detenzione amministrativa e la sua successiva proroga costituivano misure di ultima istanza alle quali non poteva essere sostituita nessun'altra misura meno restrittiva. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione nei confronti della seconda ricorrente.

III. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 4 DELLA CONVENZIONE

40. Le ricorrenti sostengono che la seconda ricorrente non ha beneficiato di un mezzo di ricorso effettivo per contestare la legalità del suo collocamento e mantenimento in detenzione amministrativa. Esse sostengono che vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione, che stabilisce che:

«4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.»

A. Sulla ricevibilità

41. Ritenendo che il reclamo non è manifestamente infondato o irricevibile ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) Le ricorrenti

42. Le ricorrenti sostengono che, nonostante l'intervento della legge del 7 marzo 2016, i minori posti in detenzione amministrativa non sono soggetti a nessuna decisione personale e motivata che possa essere impugnata davanti a un tribunale e che ancora non hanno un ricorso individuale che permetta loro di far esaminare da un giudice la legalità della loro privazione della libertà.

93. Le ricorrenti sostengono inoltre che le due decisioni del tribunale sulla detenzione amministrativa e l'estensione della sua durata prendono in considerazione solo marginalmente la presenza della bambina minorenni. Sottolineano che i tribunali nazionali hanno riesaminato la loro detenzione solo sulla base della dichiarazione della prima ricorrente, resa in assenza di assistenza legale, dalla quale si è dedotto che, nelle circostanze di specie, esisteva un rischio di fuga. Secondo loro, i giudici nazionali non hanno tenuto conto né dell'età della bambina né delle condizioni materiali di detenzione. La tenera età della seconda ricorrente non è stata presa in considerazione dal giudice di prima istanza se non per giustificare l'assenza di notifica di una decisione nel pronunciarsi sull'articolo 5 § 1 della Convenzione. Inoltre, nel pronunciarsi sull'articolo 3 della Convenzione, lo stesso giudice ha fatto ricorso a un ragionamento stereotipato, come rivela l'uso della forma maschile per riferirsi al primo ricorrente e della forma plurale per riferirsi al secondo.

94. I ricorrenti hanno anche criticato il giudice di prima istanza per aver respinto come tardivo il motivo relativo alle difficoltà di allattamento, nonostante i vincoli della preparazione della domanda. Infine, sostengono che il giudice d'appello ha convalidato la decisione di prima istanza senza dare alcuna motivazione specifica riguardo alla bambina.

b) Il Governo

43. Il Governo ha sottolineato innanzitutto che, a seguito dalla legge n. 2016-274 del 7 marzo 2016, sono stati chiariti i casi in cui uno straniero accompagnato da figli minorenni può essere posto in stato di detenzione e che ora è competenza del giudice ordinario verificare la legalità delle misure di detenzione e prendere in considerazione la presenza di figli minorenni prima di ordinarne la proroga. Sostiene che, sulla falsariga di *A.M. e altri c. Francia*, citato sopra, e *R.C. e V.C. c. Francia*, n. 76491/14, 12 luglio 2016, i giudici ordinari hanno tenuto conto della presenza del bambino e hanno esaminato i reclami relativi agli articoli 3 e 5 § 1 della Convenzione, consentendogli così di beneficiare di un rimedio ai sensi dell'articolo 5 § 4. Afferma che i tribunali nazionali hanno effettivamente esaminato se la detenzione amministrativa dei

ricorrenti fosse una misura di ultima istanza, che nessun'altra misura meno restrittiva poteva sostituire.

2. Terzi intervenienti

44. La Corte rinvia al riassunto delle osservazioni del Difensore dei Diritti nel paragrafo 59. La CIMADE rileva che la legislazione francese non prevede che i minori accompagnatori siano oggetto di una decisione di detenzione personale che potrebbero impugnare davanti a un tribunale. GISTI e ADDE sottolineano che nella pratica, quando il giudice si pronuncia sulla regolarità e sull'estensione della detenzione di adulti accompagnati da minori, non tiene necessariamente conto della situazione particolare del bambino, né controlla il rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di cercare misure alternative alla detenzione.

3. Valutazione della Corte

a) Principi generali

45. La Corte fa riferimento ai principi pertinenti come ricordato in *Moustahi c. France*, no. 9347/14, 25 giugno 2020: "il concetto di 'lawfulness' ("regolarità", "legalità") deve avere lo stesso significato nel paragrafo 4 dell'articolo 5 come nel paragrafo 1, così che una persona detenuta ha diritto a che la sua detenzione sia riesaminata non solo dal punto di vista del diritto interno ma anche della Convenzione, dei principi generali in essa sanciti e dello scopo delle restrizioni autorizzate dal paragrafo 1. L'articolo 5 § 4 non garantisce il diritto al controllo giurisdizionale con un'ampiezza tale da autorizzare il tribunale a sostituire, in relazione a tutti gli aspetti del caso, comprese le considerazioni di pura opportunità, la sua valutazione a quella dell'autorità che emette la decisione. Nondimeno, richiede un controllo abbastanza ampio da estendersi a ciascuna delle condizioni essenziali per la legittimità della detenzione di un individuo ai sensi del paragrafo 1" (§ 100).

98. La Corte ricorda che non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione quando gli organi giurisdizionali interni avevano tenuto in debita considerazione la presenza di bambini e avevano valutato se fosse possibile un'alternativa alla detenzione (cfr. *A.M. e altri c. Francia*, citata sopra, §§ 77-78, e *R.C. e V.C. c. Francia*, citata sopra, §§ 63-64), ma ha riscontrato una violazione quando ai bambini non è stata riconosciuta tale considerazione (*A.B. e altri c. Francia*, citata sopra, §§ 136-138, *R.M. e altri c. Francia*, citata sopra, §§ 91-92, e *R.K. e altri c. Francia*, no. 68264/14, §§ 94-95, 12 luglio 2016). Per valutare il rispetto dei requisiti derivati dall'articolo 5 § 4 della Convenzione, per quanto riguarda la detenzione amministrativa di bambini minorenni che accompagnano i loro genitori e l'estensione della durata di tale detenzione, la Corte verifica quindi se i giudici nazionali, nell'esercizio del controllo giurisdizionale che è loro dovere svolgere, abbiano effettivamente tenuto conto della presenza dei bambini

minorenni e abbiano effettivamente esaminato se fosse possibile ricorrere a una misura alternativa al loro collocamento e mantenimento in stato di detenzione.

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

46. In primo luogo, e da un punto di vista generale, la Corte nota con soddisfazione che il diritto francese definisce con precisione le condizioni nelle quali il giudice di sorveglianza riesamina la legalità della detenzione iniziale (articolo L. 512-1 III del CESEDA) e poi decide, se del caso, di prolungare il periodo di detenzione (articolo L. 552-1 del CESEDA).

100. In secondo luogo, per quanto riguarda il caso di specie, la Corte ritiene che il giudice di sorveglianza e poi il giudice delegato dal primo presidente della Corte d'Appello, contrariamente a quanto sostenuto, hanno tenuto conto, nell'ambito del controllo giudiziario che dovevano effettuare, della presenza della bambina minorenni nelle valutazioni che dovevano fare per verificare la legalità della detenzione iniziale e per decidere se ordinarne la proroga (si vedano in particolare i paragrafi 17, 18 e 21). Osserva, tuttavia, che il giudice di sorveglianza si è limitato a sottolineare che il centro di detenzione era autorizzato a ricevere famiglie e disponeva di strutture specifiche e adeguate, nonché a menzionare la durata limitata della detenzione (cfr. paragrafi 17 e 19) senza considerare realmente, nel contesto del suo esame della legalità della misura di detenzione e della sua valutazione della possibilità di prolungarla oltre un breve periodo, le condizioni effettive in cui la neonata è stata privata della sua libertà.

101. La Corte nota poi che il giudice di sorveglianza, anche se non era previsto alcun volo a breve per l'Italia, ha concluso che non c'era alcuna misura alternativa dopo aver considerato che le ricorrenti non offrivano alcuna soluzione abitativa e che esse non soddisfacevano le condizioni per l'ottenimento della misura degli arresti domiciliari come previsto dall'articolo L. 552-4 del CESEDA (cfr. paragrafo 20). La Corte tuttavia constata che la circostanza secondo la quale, fino al loro collocamento in detenzione, le ricorrenti erano state sottoposte a misure di arresto domiciliare nel luogo in cui il Consiglio dipartimentale di *Loir-et-Cher* le aveva alloggiate, che avevano rispettato, non era stato seriamente preso in considerazione.

47. Infine, la Corte osserva, alla luce di tutte le motivazioni delle ordinanze del 28 novembre e del 1° dicembre 2018, che anche se l'ultimo paragrafo dell'articolo L. 551-1 III bis prevede che in tali questioni "l'interesse superiore del bambino riceva considerazione primaria" (cfr. paragrafo 27), né il giudice di sorveglianza del tribunale regionale di *Meaux* né il giudice delegato dal primo presidente della Corte d'appello di Parigi hanno tenuto sufficientemente conto della presenza della seconda ricorrente e del suo status di minorenni, prima di valutare la legalità del collocamento iniziale e di ordinare la proroga della detenzione amministrativa per un periodo di

ventotto giorni nell'ambito del controllo giudiziario che era loro compito esercitare.

103. La Corte ha constatato sopra la violazione dell'articolo 5 § 1 per il fatto che le autorità nazionali non avevano effettivamente verificato, nel contesto dell'attuazione del regime giuridico ora applicabile in Francia, se la collocazione iniziale della prima ricorrente e di sua figlia minorenni in detenzione amministrativa e la successiva proroga di tale detenzione erano misure di ultima istanza alle quali non poteva essere sostituita nessun'altra misura meno restrittiva (cfr. paragrafo 89). L'assenza di questa verifica effettiva delle condizioni relative sia alla legalità della misura della detenzione secondo il diritto interno sia al principio di legalità ai sensi della Convenzione è particolarmente imputabile ai tribunali nazionali, che avevano il dovere di garantire la legalità del collocamento iniziale e della successiva detenzione della minorenni. Ne consegue che la ricorrente minorenni non ha beneficiato di un esame di tutte le condizioni per garantire una detenzione legittima ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Pertanto, vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione nei suoi confronti.

IV. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

48. Le ricorrenti sostengono che la loro detenzione è contraria all'articolo 8 della Convenzione, che afferma:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

49. Il Governo si oppone a questa censura.

106. La Corte, avendo riscontrato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nei confronti di entrambi le ricorrenti, ritiene che non sia necessario pronunciarsi separatamente, nelle circostanze del caso di specie, sulla doglianza ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (cfr., in tal senso, *Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], no. 47848/08, § 156, CEDU 2014).

V. ARTICOLO 39 DEL REGOLAMENTO DELLA CORTE

50. La Corte ricorda che la misura provvisoria presa nei confronti del Governo ai sensi dell'articolo 39 (si veda il precedente paragrafo 23) è stata attuata nella misura in cui la detenzione delle ricorrenti è terminata il 6

dicembre 2018. Considera quindi che è la misura è diventata priva di oggetto e decide di revocarla.

VI. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

51. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

52. Le ricorrenti reclamano la somma di euro 20.000 (EUR) per i danni morali che ritengono di aver subito.

110. Il Governo contesta un simile pregiudizio e, quand'anche questo venga accertato, che possa essere imputabile alle decisioni prese dalle autorità francesi. In ogni caso, il Governo ritiene che se una somma debba essere assegnata alle ricorrenti, questa non dovrebbe essere superiore a euro 2.000.

111. La Corte ricorda che ha accertato le violazioni degli articoli 3, 5 § 1 e 5 § 4 della Convenzione. Decidendo in via equitativa, la Corte concede ai ricorrenti 10.000 euro a titolo di danni morali, più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma a titolo di imposta.

B. Costi e spese

53. Le ricorrenti reclamano nel corpo delle loro osservazioni la somma di euro 7 000 (EUR) a titolo di rimborso spese e onorari sostenuti nel procedimento davanti alla Corte. Tuttavia, esse reclamano nella motivazione delle loro osservazioni, la somma di euro 13 500.

113. Il Governo ha notato che la domanda dei ricorrenti non è chiara in ragione delle due diverse somme richieste. Ritiene quindi che, se la Corte dovesse accogliere il ricorso, sarebbe ragionevole riconoscere loro la somma di euro 6 780, che corrisponde alla fattura delle spese e degli onorari dei loro avvocati allegata alle osservazioni.

114. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei costi e delle spese subite se non nella misura in cui si stabilisca che questi siano stati effettivamente sostenuti, che siano necessari, e che corrispondano a delle tariffe ragionevoli. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri qui menzionati, la Corte ritiene ragionevole riconoscere alle ricorrenti la somma di euro 6 780 per il procedimento dinanzi ad essa, più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma a titolo di imposta.

F. Interessi di mora

54. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. *Dichiara*, all'unanimità, il ricorso ricevibile;
2. *Decide*, sei voti contro uno, che vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nei confronti delle ricorrenti;
3. *Decide*, sei voti contro uno, che vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione nei confronti della seconda ricorrente;
4. *Decide*, sei voti contro uno, che vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione nei confronti della seconda ricorrente;
5. *Decide*, all'unanimità, che non è necessario esaminare la censura formulata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti delle ricorrenti;
6. *Decide*, all'unanimità, che la misura adottata ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento è diventata priva di oggetto e decide di revocarla;
7. *Decide*, sei voti contro uno,
 - a) che lo Stato convenuto deve versare alle ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
 - i. 10.000 (EUR) (diecimila euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, a titolo di danno morale;
 - ii. 6.780 (EUR) (seimilasettecentottanta euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, a titolo di rimborso per costi e spese;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
8. *Rigetta*, all'unanimità, il resto della richiesta di equa soddisfazione.

SENTENZA M.D. e A.D. c. FRANCIA

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 22 luglio 2021, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Victor Soloveytchik
Cancelliere aggiunto

Síofra O'Leary
Presidente

In allegato alla presente sentenza si trova acclusa, conformemente all'articolo 45 paragrafo 2 della Convenzione e all'articolo 74 paragrafo 2 del Regolamento della Corte, l'opinione separata del giudice Mourou-Vikström.

S.O.L.
V.S.

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE JUGE MOUROU- VIKSTRÖM

Non posso concordare con l'opinione della maggioranza sulla triplice violazione degli articoli 3, 5 § 1 e 5 § 4 della Convenzione.

Va ricordato che il caso riguarda il collocamento e le condizioni di vita nel centro di detenzione amministrativa di *Mesnil-Amelot* di una ricorrente e di sua figlia di quattro mesi per un periodo di undici giorni, dal 26 novembre 2018 al 6 dicembre 2018.

Sulla violazione dell'articolo 3 della Convenzione

L'analisi della maggioranza consiste nell'argomentare che la combinazione di due fattori cumulativi conduce al superamento della soglia d'applicazione dell'articolo 3.

- Il primo fattore si riferisce alle condizioni di accoglienza di una madre e della sua bambina in un centro di detenzione amministrativa. Se è vero che le condizioni del centro *Mesnil-Amelot* sono lungi dall'essere buone, non sono, da sole, tali da comportare l'applicazione dell'articolo 3; questo non è contestato dalla maggioranza.

La visita del Comitato contro la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) si è svolta in Francia dal 23 al 30 novembre 2018. I membri del Comitato hanno visitato specificamente il centro *Mesnil-Amelot* durante questa visita in Francia. Le ricorrenti sono state trattenute in questo centro dal 26 novembre 2018 al 6 dicembre 2018. La visita del Comitato ha quindi coinciso, almeno in parte, con il periodo in cui le richiedenti erano nel centro, il che rende le informazioni del rapporto ancora più accurate, affidabili e quindi vicine alla verità. I commenti del CPT, il cui rigore e gli alti standard sono ben noti, evidenziano solo un punto negativo, ovvero la differenza di temperatura tra le aree comuni fredde e le stanze surriscaldate. Anche se il CPT conclude, in generale, che il collocamento di bambini in centri di detenzione amministrativa dovrebbe essere evitato, bisogna notare che le condizioni materiali non sono descritte come inumane o degradanti o così poco dignitose da dar luogo a una violazione dell'articolo 3. La posizione del CPT è che, in generale, la detenzione amministrativa dei minori dovrebbe essere evitata; questa è una posizione di principio con cui posso essere pienamente d'accordo, pur notando che la detenzione amministrativa dei minori non è, in quanto tale, proibita dalla legge.

- - Il secondo criterio riguarda la durata del tempo in cui sono state trattenute nel centro di detenzione. Le ricorrenti vi rimasero per undici giorni, che è un lungo periodo di tempo secondo la giurisprudenza della Corte. Si può fare un confronto con il caso di *A.M. e altri c. Francia* (n.

24587/12, 12 luglio 2016) in cui il richiedente ha soggiornato almeno sette giorni nel centro di *Metz-Queuleu*. Questo periodo è stato considerato eccessivo per bambini di due anni e mezzo e quattro mesi (si veda, a contrario, la sentenza *Popov c. Francia* (nn. 39472/07 e 39474/07, § 100, 19 gennaio 2012, in cui un periodo di detenzione di quindici giorni per i bambini non è eccessivo in sé, ma può essere definito infinitamente lungo in considerazione dell'inadeguatezza dell'adattamento delle strutture alla loro accoglienza ed età).

Quindi, prima di analizzare in maniera critica la durata di undici giorni che caratterizza il nostro caso, bisogna tenere presente due elementi: il trasferimento in aereo delle ricorrenti in Italia era previsto per il giorno successivo al loro arrivo, cioè il 27 novembre 2018. Perciò le autorità si erano preoccupate di limitare la loro permanenza nel centro amministrativo al minimo indispensabile. Il trasferimento non è avvenuto solo a causa della decisione della madre di rifiutare di salire sull'aereo. L'Italia era lo Stato che, secondo l'accordo di Dublino, doveva esaminare la sua domanda di asilo. Pertanto, le autorità francesi non possono essere biasimate per la prolungata permanenza nel centro, quando senza alcuna ragione seria o accettabile la ricorrente ha rifiutato di essere trasferita in Italia, in spregio alle regole di diritto internazionale. Nel caso di *A.M. e altri c. Francia*, citato sopra, la Corte non ha fatto menzione del fatto che la madre si era opposta al suo trasferimento in Polonia, lo Stato dove doveva essere esaminata la sua domanda d'asilo. Nel caso di specie, la maggioranza ha scelto di non trascurare il rifiuto della madre di essere trasferita con la figlia, concludendo che non era tale da esimere lo Stato dalla sua responsabilità per averle tenute nel centro per troppo tempo. Questa posizione non mi sembra vada nella direzione di un approccio giusto ed equilibrato alla situazione.

Si deve quindi notare che, da un lato, le condizioni nel centro non sono tali da far scattare la soglia dell'articolo 3 e, dall'altro, la durata del soggiorno nel centro è direttamente attribuibile alla prima ricorrente.

Quindi, una condanna dello Stato francese in questo caso equivale a un forte indebolimento del sistema stesso messo in atto dagli accordi di Dublino, che organizza le domande d'asilo sottoponendole a regole chiare e razionali. Cosa succederebbe al "sistema Dublino" se ogni richiedente asilo decidesse di aggirarlo andando clandestinamente in uno Stato che non è il primo Stato di arrivo e rifiutando di essere trasferito nello Stato che esamina la sua domanda? Affinché l'opposizione della ricorrente al suo trasferimento e a quello di sua figlia possa non essere valutata contro di lei, occorre che ella sostenga, quanto meno, che lei e sua figlia sarebbero state esposte al rischio di condizioni inumane e degradanti in Italia e che queste condizioni siano riconosciute da dei report internazionali. Nel caso in questione, tuttavia, la

ricorrente si limita ad affermare che sua figlia le verrebbe sottratta in Italia, eventualità non corroborata da alcun elemento di prova.

Inoltre, vi è il bisogno di sottolineare che le riserve legittime sul rimandare una persona in uno Stato in cui i diritti umani possono essere violati non hanno motivo di esistere quando il paese di trasferimento è l'Italia, le cui condizioni di accoglienza non sono nemmeno menzionate dalle ricorrenti come cattive?

Sulla violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione

Le norme relative alla detenzione amministrativa e alla sua estensione nel contesto dell'applicazione del Regolamento Dublino III applicabile al caso in questione sono strettamente regolate dalla legge.

Dalle disposizioni di legge nazionali (articolo L. 551-1 III bis del *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile* (CESEDA)) risulta che uno straniero accompagnato da un minore può essere posto in detenzione amministrativa dopo una valutazione individuale e proporzionata della sua situazione e se, durante l'esecuzione della misura di allontanamento, è fuggito o si è rifiutato di partire.

Questo è precisamente il caso della ricorrente, che è stata inizialmente messa agli arresti domiciliari il 17 ottobre 2018 e ha dichiarato il 26 novembre 2018 alla stazione di polizia di *Blois* che "non avrebbe preso l'aereo". Il rischio che la ricorrente decidesse di sottrarsi all'esecuzione del trasferimento in Italia con sua figlia era decisamente reale ed è stato giustamente preso in considerazione dalle autorità nazionali. È difficile capire come la maggioranza possa liquidare il rischio di fuga o semplicemente di rifiuto previsto dalla legge e caratterizzato nel presente caso.

Inoltre, le autorità avevano inizialmente deciso di mettere la ricorrente e sua figlia agli arresti domiciliari, il che dimostrava chiaramente che intendevano usare una misura alternativa alla detenzione. Inoltre, la ricorrente non soddisfaceva le condizioni per gli arresti domiciliari di cui all'articolo L. 522-4 del CESEDA, poiché non aveva dato alla polizia un passaporto valido. In appello, il giudice delegato dal primo presidente della corte d'appello ha rilevato che la ricorrente aveva "deliberatamente" ostacolato l'esecuzione dell'ordine di consegnarla alle autorità italiane.

Appariva chiaro che la detenzione fosse l'unica misura possibile per assicurare il trasferimento in Italia, nel rispetto degli accordi di Dublino.

La misura della detenzione amministrativa è stata quindi presa come ultima risorsa e doveva avere la durata più breve possibile, come ha notato il giudice di sorveglianza nella sua ordinanza del 28 novembre 2018 che proroga il periodo di detenzione dei ricorrenti per 28 giorni.

Sulla violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione

Le misure di detenzione e di proroga della detenzione sono state oggetto di controllo da parte del giudice di sorveglianza e dal giudice delegato dal primo presidente della corte d'appello, tenendo conto della situazione della bambina.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli organi giudiziari interni hanno valutato se sono state prese in considerazione soluzioni alternative, meno intrusive per la libertà di movimento (*A.M. e altri c. Francia*, citata sopra). Il giudice di sorveglianza ha avuto cura di notare nella sua ordinanza che il centro di detenzione di *Mesnil-Amelot* era autorizzato a ricevere famiglie e aveva strutture adeguate a tal fine. Inoltre, questo giudice ha applicato l'articolo L. 552-4 del CESEDA, che subordina la possibilità di disporre gli arresti domiciliari a "effettive garanzie di presenza"¹, che la ricorrente non ha fornito.

Pertanto, non posso concordare con l'opinione della maggioranza che vi sia stata una violazione degli articoli 5 § 1 e 5 § 4. A mio parere, i giudici nazionali non hanno mancato in alcun modo di valutare la situazione della ricorrente e di sua figlia di quattro mesi su base individuale, conformemente ai requisiti del CESEDA.

Mi sembra che, in un caso del genere, constatare delle violazioni degli articoli 3 e 5 contribuisca a una graduale erosione del cosiddetto sistema "Dublino", presentando al contempo il rischio di strumentalizzazione dei minori per aggirare le norme europee che regolano il diritto d'asilo.

¹ « De garanties de représentation effectives ».